



COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ

Provincia di Lucca

2° - SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE n. 366 Del 02/04/2024

OGGETTO: Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 di competenza del 2° Settore Tecnico – Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni; Ufficio Tecnico; Verde Pubblico; Gare e Cuc; Edilizia Privata; Demanio; Patrimonio ai fini dell’approvazione del rendiconto di gestione – Riaccertamento ordinario anno 2023

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.P.C.M. 28/12/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni

Premesso che con decreto sindacale n. 135 del 16/09/2023 è stata attribuita al sottoscritto l’incarico dirigenziale del II Settore Tecnico, assegnando tutte le funzioni attribuite alla dirigenza dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per lo svolgimento delle attività di spettanza dei seguenti servizi: Servizio Lavori Pubblici manutenzioni; Servizio Gare Appalti CUC Patrimonio; Servizio Urbanistica Edilizia Privata; Ufficio Associato Paesaggistica; Ufficio Demanio;

Richiamato l’art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili”*.

Tenuto conto che la norma sopra citata attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in ordine all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell'esercizio;

Atteso che questo servizio ha effettuato le verifiche in ordine agli accertamenti ed agli impegni residui di propria competenza, secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare ai fini ricognitori le risultanze dell'attività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa approvazione;

Visti:

L'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024;

L'elenco dei residui attivi e passivi da cancellare;

L'elenco degli accertamenti e degli impegni da re-imputare in quanto non esigibili al 31 dicembre;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1) Di approvare, ai soli fini ricognitori, le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31 dicembre dell'esercizio precedente ed in particolare:

- 1) L'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024;
- 2) L'elenco dei residui attivi e passivi da cancellare;
- 3) L'elenco degli accertamenti e degli impegni da re-imputare in quanto non esigibili al 31 dicembre;

2) Di trasmettere gli elenchi di cui al punto 1) alla Giunta Comunale ai fini dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011.

3) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

4) Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE
Dr. SIMONE PEDONESE

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005